

## Due sentenze in tema di “falsi abusi”

### Tribunale di Catania

Sezione II penale

Presidente ed estensore:

Bruno Di Marco

#### Sentenza N° 1

##### ■ svolgimento del processo

Con decreto del..., all'esito dell'udienza preliminare, il Gip presso questo Tribunale disponeva il rinvio al giudizio di *nonno pater-no* per i reati in epigrafe enunciati.

Alla prima udienza del..., constatata l'irregolarità della notificazione del decreto, ne veniva ordinata la rinnovazione per l'udienza del ....

A detta udienza, ammesse le prove documentali e testimoniali, come specificate nella relativa ordinanza, veniva nominato il perito per procedere alla duplicazione delle videocassette contenenti la registrazione delle sedute in sede di perizia sulla *minore* disposta con incidente probatorio, con breve rinvio per il giuramento.

L'istruttoria dibattimentale iniziava il ... e si protraeva per numerose udienze, durante le quali veniva assunto l'esame di diversi testi, ivi compresi consulenti di parte, nonché l'esame dell'imputato. Più volte, a causa della diversa composizione del collegio, veniva rinnovato il dibattimento, sempre seguito dal consenso di tutte le parti alla utilizzazione, per la decisione, dei verbali di dichiarazioni già legittimamente acquisiti al

fascicolo per il dibattimento.

All'udienza del... il pubblico ministero modificava l'imputazione di cui al capo A), richiamando gli artt. 609bis co. 1 e 2 n.1, 609ter ult. co., 609septies n.2, c.p., in luogo dell'art. 609quater c.p., ed integrando la descrizione del fatto con l'aggiunta dell'espressione: <<abusando delle condizioni fisio-psichiche della minore, connesse alla età prepubere della stessa, e quindi con violenza costringeva *minore*, n. a città di nascita il ..., a subire atti sessuali e, segnatamente...>>.

Terminata l'acquisizione delle prove, il pubblico ministero e i difensori della parte civile *madre* e dell'imputato formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni, come da verbale.

All'udienza del ... il Tribunale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in pubblica udienza.

##### ■ Motivazione

CAPOA) dell'imputazione.

Per comodità espositiva, ma, soprattutto, per districare la trama apparentemente aggrovigliata dei fatti per cui è processo e della loro

dimensione temporale, conviene prendere l'abbrivio dalle dichiarazioni di *madre*, madre della piccola *minore*, rese in data ... in sede di informazioni al pubblico ministero; proseguire con l'audizione della stessa assunta all'udienza preliminare del ... (entrambi i verbali sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti); e concludere con il suo esame dibattimentale.

La *madre* ha premesso che la figlia nacque il ... nell'ambito di una relazione iniziata circa un anno prima con *padre*, medico presso l'ospedale di *città del nord*, figlio dell'odierno imputato *nonno paterno*.

<<Dopo un primo periodo di serenità>>, il rapporto con *padre* <<cominciò ad incrinarsi>> e la *madre*, dopo aver trascorso le feste natalizie del a *città del nord*, nel 2000 rientrò a *città del sud*.

Nell'estate dello stesso anno, nella speranza di recuperare il rapporto con il compagno, il quale vedeva la figlia a *città del sud* <<ogni 30-40 giorni>>, la *madre*, insieme con la bambina, tornò a *città del nord*, ove si fermò da *estate*. Qui la coppia venne raggiunta da *nonno paterno*, il quale rimase dieci giorni ospite nell'appartamento occupato dalla coppia, un bivani, trascorrendoli <<interamente e di continuo con *minore*>>.

Non verificandosi <<alcuno sviluppo nella relazione>> con *padre*, la *madre* decise di lasciarlo e di rientrare a *città del sud* insieme con la figlia.

Da quel momento le visite di *nonno paterno*, <<stimato molto>> dalla *madre* e <<ritenuto persona assai altruista e molto affettuosa nei confronti suoi e della bambina>> <<divennero sempre più frequenti>>.

Dal 2000 la *madre* riprese l'attività di ..., che la impegnava per mezza giornata al giorno e, <<non potendosi permettere una baby-sitter tutti i giorni>>, acconsentì che ad *minore* badasse anche il nonno, e così, a causa del lavoro, <<lasciò molti pomeriggi la bambina con *nonno paterno*>>, a casa propria, ove lo stesso *nonno paterno* <<veniva tutte le sere di tutti i giorni>>.

Tale presenza, <<ancorché gradita fino a quel momento, cominciò ad essere avvertita>>, ha specificato la *madre*, <<abbastanza intrusiva sia per la sua privacy sia per la bambina>>, al punto che nel ... cominciò a meditare un possibile trasferimento a *altra città*, città nella quale in passato aveva già svolto il lavoro di ..., comunicando tale intenzione al *nonno paterno*, il quale la dissuase dicendole <<dov'è che porti mia nipote?>>.

Dal ..., ha asserito la *madre*, <<quasi in coincidenza con il tentativo di diradare le frequentazioni di *nonno paterno* in casa sua>>, *padre*, che comunque si vedeva molto poco, allorché si sentivano telefonicamente, era divenuto più aggressivo nei suoi confronti.

Proprio nel ... la *madre* cominciò a notare <<alcune cose strane in *minore*>>, fino a quel momento <<bambina solare e quasi nata con il sorriso>>.

Un giorno *nonno paterno* riportò a casa *minore*, la quale, con il consenso della madre, aveva trascorso la notte presso l'abitazione dei nonni e qui, secondo quanto successivamente la stessa *madre* apprese dalla moglie del *nonno paterno*, la bambina aveva dormito nella camera da letto con il nonno, mentre la nonna <<dormì sul divano

letto al piano di sotto>>. Il *nonno paterno* insistette per entrare e disse alla *madre* che la bambina era da cambiare <<perché aveva fatto la cacca>>.

La *madre*, benché non percepisse <<la classica puzza>>, sostituendo il pannolino che invece era pulito, in presenza del nonno, si accorse di <<una macchia rossa sul pube della bimba>>, chiese allo stesso spiegazioni ed egli <<minimizzò>> dicendo che <<non era nulla di importante>>.

Sempre nello stesso periodo - inizio ... - il *nonno paterno* le disse che *minore* era <<chiusa sotto>> e a tal proposito la *madre* ha precisato che all'età di tre mesi, mentre *minore* si trovava a *città del nord*, le fu diagnosticata la chiusura dell'imene e le furono somministrate alcune pomate.

Nel suddetto periodo, ha raccontato la *madre*, la bambina che continuava ad incontrarsi abitualmente con il nonno in sua assenza, <<cominciò ad essere agitata di notte>>. Di giorno la madre notò che spesso si alzava il body e si toccava il seno dicendo "tette", parola mai usata da essa *madre*. Notò ancora, la *madre*, che la bambina <<si toccava continuamente il pube dicendo "nonno olio qui">> e spesso constatò <<un quantitativo eccessivo di olio sul pube abbondantemente spalmato che ravvisava dopo che la bimba era stata dai nonni>>. Ha sostenuto che la bambina una volta pronunciò l'espressione "peli nonno ammu".

Parlò di tale situazione con il suo ex compagno una volta, in occasione di una sua presenza a *città del sud*, ma questi, <<tapandosi le orecchie, disse che non voleva sapere nulla di tutto ciò>>.

<<Attanagliata dal sospetto che la figlia stesse subendo cose molto strane da parte del nonno (cose che aveva già partecipato alla *psicologo1*)>>, la *madre* comunicò al *nonno paterno* l'opportunità di diradare le sue venute in casa, a tutela di una sua <<maggior privacy>>.

Il *nonno paterno* ebbe una reazione spropositata e le gridò che se avesse fatto una cosa del genere avrebbe sfondato la porta per vedere la bambina, tanto che un'amica della *madre* nel frattempo sopraggiunta per caso, meravigliata del comportamento del *nonno paterno*, le chiese se incautamente gli avesse rivelato i suoi dubbi.

Fu proprio a seguito di questa decisione che *padre* divenne sempre più aggressivo nei confronti della ex-compagna, quando si sentivano telefonicamente, <<sicuramente perché il padre, per giustificare il suo progressivo allontanamento dalla casa della *madre*, cominciò a raccontargli di fantomatiche avances>> della *madre* medesima nei suoi confronti (<<..., sicuramente perché suo padre, per giustificare il suo progressivo allontanamento dalla nostra casa, cominciò a raccontargli queste fantomatiche mie avances nei suoi confronti, e di cui lei signor giudice, mi chiede notizia e contezza, mai avvenute>>, verbale del ...).

A quel punto la *madre* decise di installare una telecamera in bagno per cogliere *nonno paterno* <<in fallo sulle porcherie che faceva con la figlia>>.

Dopo l'installazione il *nonno paterno* venne una sola volta e, a dire dalla *madre*, si sarebbe accorto della telecamera.

La sera del ... *nonno paterno*, accompagnato

dalla figlia, andò a trovare la *madre* adducendo di doverle parlare. Poiché quest'ultima stava recandosi presso la sorella, tutti confluirono presso l'abitazione di costei. Il *nonno paterno* comunicò alla *madre* che il mercoledì successivo avrebbe prelevato *minore*, al che la *madre* rispose che non avrebbe lasciato la bambina da sola con lui e il *nonno paterno* replicò colpendo violentemente il tavolo con «una manata» ed ingiuriandola, e da allora non si fece più vedere.

Da quella data, ha proseguito la *madre*, *minore* tornò ad essere la bambina di sempre, a poco a poco si rasserenò e non mostrò più strani sintomi.

Intorno al ..., dopo che il Tribunale per i Minorenni aveva regolato gli incontri con il padre, *minore* «tornò nuovamente irrequieta, raccontava che “beveva la saliva del nonno”, aumentarono gli atteggiamenti masturbatori, portava la mano della madre sul suo fiorellino, si portava l'indice in bocca dicendo che così faceva il nonno, e che comunque spesso si incontrava con *nipote* (che poi disse essere il nonno) e *cugina*, anche se con *cugina* il nonno non faceva i giochi che faceva con lei perché *cugina* era troppo piccola».

In sede di audizione, a norma dell'articolo 422 c.p.p., all'udienza preliminare del ..., la *madre* ha sostanzialmente ripetuto tutto quanto precedentemente dichiarato, ossia la estrema disponibilità del nonno ad occuparsi di *minore* quando lei si recava a lavoro («quando non c'era la baby-sitter c'era il nonno»), la attenzione e lo scrupolo nell'accudire la bambina («...anzi se

dobbiamo essere sinceri eccessivo, cioè un po' mammo più che nonno, perché era attentissimo a quelle cose che sono attente le mamme: la pastina se è calda, il giacchettino, cioè era proprio un mammo»); i primi sospetti insorti nel ..., quando *minore*, che aveva 14 mesi, assunse atteggiamenti strani (pianti improvvisi di notte, invocazioni del nonno, al cambio del pannolino si portava la manina al fiorellino e prendeva la mano della madre e la portava al fiorellino, alzava il body e metteva le mani sotto, si stringeva il petto e diceva “tette”, pronunciava l'espressione “nonno oio qui”, nonché la chiusura dell'imene e l'arrossamento del pube).

Ha, tuttavia, specificato, quanto alla circostanza dell'arrossamento notato una volta sul pube («leggero, tondo ed era tipo rosa, non troppo evidente»), che telefonò alla pediatra che le fissò l'appuntamento dopo tre giorni.

La pediatra visitò *minore* e, non constatando alcuna irritazione, rappresentò alla *madre* l'inutilità della visita («io portai la bambina dopo tre giorni dalla pediatra, la visitò, la macchiolina nel frattempo era sparita e disse: “signora ma perché me l'ha portata, la bambina non ha irritazioni”»), pag. 20 verb. ud. prel.).

In tale occasione, ha sostenuto la *madre*, riferì alla pediatra gli strani gesti di *minore* e la pediatra le prese un appuntamento con la *psicologa*<sup>1</sup>. Quest'ultima visitò la bambina e disse alla *madre* che «c'era un rapporto troppo stretto con questo nonno» e le consigliò «di allontanare questa figura dalla vita di *minore*».

La *madre* ha, poi, narrato altre due circostan-

ze non rivelate prima e verificatesi, a suo dire, fra il ... e il ..., durante il divieto di incontro con il nonno imposto dal Tribunale per i Minorenni, a seguito delle quali fece visitare la figlia dalla *psicologa*2..

Ha, in particolare, asserito che in tale periodo la figlia, la quale non vedeva il nonno dal ..., <<ripropose gli stessi atteggiamenti masturbatori>>; che un giorno il padre riportò la bambina a casa <<ubriaca>> e che quest'ultima, una settimana dopo, le rivelò che era stato il nonno a farle bere un bicchiere di vino e le raccontò anche che <<con suo nonno facevano i giochi nel letto>> e che il nonno <<aveva una cravatta rosa>>.

La teste ha sostenuto che quando cambiava *minore*, la piccola <<si metteva nuda nel letto col sederino alzato e diceva "fammi il ragnetto come lo fa il nonno">>, (pag. 31).

Il torrenziale, loquace, per ampi tratti ripetitivo, esame dibattimentale della *madre*, assunto all'udienza del .... e proseguito all'udienza del ....., non si discosta nel suo contenuto essenziale, dalle precedenti dichiarazioni, tranne che per taluni significativi segmenti.

In primo luogo, rispetto a quanto già detto, la *madre* ha raccontato che <<un giorno (inizio ...), dopo che *nonno paterno* aveva riportato la bambina a casa, lavandola, ella notò che <<aveva il fiorellino pieno di olio>>. Durante il cambio del pannolino, mentre era adagiata sul fasciatoio, la bambina avrebbe pronunciato la parola "banana".

Al che la madre chiese chi avesse la "banana" e la bambina avrebbe risposto "nonno". La madre domandò dove il nonno mettesse la banana e la bambina avrebbe indicato le

parti basse (<<Un giorno lui me la portò, appunto da casa sua, io lavai la bambina, aveva tutto il fiorellino pieno di olio;... quindi ho capito perché la bambina faceva sempre "oio qua, oio qua". Poi durante il cambio del pannolino la bambina diceva: "banana",... appena tu la metti sul fasciatoio... io dissi: "amore, ma perché dici banana? Chi ce l'ha questa banana? E mia figlia rispose "nonno". Ed io dissi: "dove la mette il nonno questa banana?... E la bambina indicò il fiorelli... cioè le parti basse>>, pagg. 43, 44 verb. dibatt.).

Altra circostanza, della quale non vi è traccia nelle dichiarazioni pregresse, è connessa al menzionato episodio dell'ubriacatura di *minore*, che sarebbe avvenuto fra il ... e il .... Al riguardo la *madre* ha specificato che qualche giorno dopo la bambina le raccontò che il padre l'aveva condotta dal nonno, <<che era stata nella stanza con lui sopra e che il nonno aveva una spada, che poi era una candela, che la infilzava>> (pag. 59 verb. dib.).

A seguito di tali ultimi episodi la *Madre* ha ribadito di aver subito fatto visitare la bambina dalla *psicologa*2.

Per il resto, la teste ha ripetuto, talora enfatizzando, talora arricchendo, talora amplificando, talora gravando apertamente il racconto di astio ed acredine, le narrazioni precedentemente versate.

Ha, così, dichiarato che la pediatra in una visita successiva (circa otto mesi dopo) a quella effettuata in occasione dell'arrosamento, diagnosticò alla bambina una ragade anale, <<che è una spaccatura che si crea in caso di grandissima stitichezza>>.

anche se, ha precisato la *Madre*, <<*minore* non è mai stata stitica né prima né dopo>> (pag. 23 verb. dib.).

Ha confermato che la ripresa con la telecamera installata nel bagno, all'insaputa del *nonno paterno*, del cambio del pannolino da parte di quest'ultimo, non rivelò alcunché di strano o di anomalo e che la videocassetta venne visionata dalla *psicologa* 1.

Ha ribadito che dal..., a seguito anche dell'esposto al Tribunale per i Minorenni e del conseguente provvedimento di tale organo, fino al non vi furono rapporti tra *minore* ed il nonno e che in tale periodo, quindi fino all'età di tre anni e mezzo, la bambina tornò ad essere serenissima.

Ha ripetuto che i gesti masturbatori di *minore* ripresero dopo l'episodio del cinema, ove, in violazione del divieto del Tribunale per i Minorenni, *nonno paterno* incontrò la nipote che era in compagnia del padre.

Ha dichiarato che nel si trasferì con la figlia a *altra città*, ove rimase fino a dicembre dello stesso anno, e che, tornando in *sud* per le feste natalizie, la figlia le avrebbe chiesto se avesse visto anche nonno *nonno paterno* e, alla domanda della madre, stupita, come mai lo ricordasse, *minore* avrebbe risposto: "sì, mamma, certo che me lo ricordo, sembrava un cane quando mi leccava il fiorellino".

Ha sostenuto, infine, che nel... *minore* avrebbe detto alla madre di essa *Madre* che odiava nonno *nonno paterno* <<perché quando veniva lasciata con lui, lui la spogliava e si spogliava>>.

In sede di controesame (ud. 2006) la *Madre* ha ammesso che *nonno paterno* era un nonno <<affettuosissimo>>, che <<per

merito suo>>, durante il soggiorno a *città del nord*, riuscì a <<fare dieci giorni di bagni>>, in quanto <<lui rimaneva con la bambina sotto l'ombrellone>> mentre *padre* era impegnato nell'attività lavorativa presso l'ospedale e che molte signore del luogo, con le quali aveva stretto amicizia, erano rimaste stupite di tale dedizione del nonno alla bambina.

Ha confermato che da quando riprese a lavorare, dopo essere tornata a *città del sud* nel ... del ..., tutti i pomeriggi lasciava la bambina al nonno che appositamente si recava a casa di essa *Madre* e badava ad *minore*, provvedendo a tutte le necessità.

Ha ripetuto che *minore* mutò umore e cominciò a compiere i gesti strani descritti a partire dal ... .

Quanto alla ragade anale, diagnosticata dalla pediatra, ha riferito che quest'ultima disse anche che <<era una vecchia ragade ormai cicatrizzata>> e che si trattava di una patologia non infrequente nei bambini a causa della stitichezza.

Ha affermato (pagg. 41-43) che dal ... al ... del ... (allorché intervenne il provvedimento del Tribunale per i Minorenni che interdiceva al nonno di vedere la nipote) *minore* non ebbe alcun contatto con *nonno paterno*, giacché ella non acconsentì mai a *padre* di prendere la figlia (<<Però lei tenga presente che da questo momento del ... fino al provvedimento del Tribunale per i Minorenni, quando *padre* scendeva a *città del sud* da *città del nord*... non poteva portarsi la bambina da solo, perché la bambina con suo papà non ci andava... io scappavo di casa per non dargli la bambina... non è che avevo motivo

di non darla a *padre*! Però *minore* non andava se non c'era quel porco, perché la bambina conosceva lui>> pagg. 42-43 verb. dib.).

A seguito del provvedimento del Tribunale per i Minorenni *padre* incontrava la figlia in presenza della madre e, successivamente, a seguito di altro provvedimento dello stesso Tribunale del ..., presso una apposita struttura protetta di ....

Per tutto questo periodo (... ...) *minore*, ha ammesso la *madre*, tornò ad essere la bambina di sempre, <<non si toccava più, non c'erano più gesti masturbatori,... non diceva più quelle frasi, nel cambio normale accettava il pannolino>>, (pag. 44).

Alle formali contestazioni, peraltro asseverate dalla stessa difesa di parte civile (v. pag. 55 verb.), dei difensori del *nonno paterno* di non aver mai fatto cenno, né in sede di informazioni rese al pubblico ministero, né in sede di audizione all'udienza preliminare, degli episodi della "banana" e della <<spada o candela>>, la *madre* ha risposto evasivamente asserendo di non sapere se vi erano ragioni per cui non ne parlò (<<Ma non lo so se ci sono ragioni, signor giudice>>, pag. 57) ed assumendo, comunque, di aver sempre detto queste cose <<in altre sedi e prima dei dibattimenti>>.

La *madre* ha, poi, ammesso (v. pagg. 68 e segg.), a seguito delle domande rivolte dal Presidente, che *nonno paterno*, nei pomeriggi che teneva la bambina, in genere dalle 14:40 alle 19:30/20, provvedeva a tutte le incombenze ed esigenze della nipote, igieniche e di altro tipo (quindi cambio del pannolino, conseguente pulizia e, all'occorrenza, spalmature di creme o pomate, ecc.).

Infine, quanto alla telecamera installata sul fasciatoio, ma occultata, per riprendere il cambio del pannolino da parte di *nonno paterno*, dopo aver prima sostenuto che quest'ultimo si sarebbe accorto della macchina, dopo ulteriori tergiversazioni fra ammissioni e dinieghi, a seguito delle precise insistenze della difesa dell'imputato ha ammesso che al momento del cambio del pannolino il *nonno paterno* era ignaro della esistenza della telecamera (<<... io penso che il primo cambio che ha fatto, e unico, lui non ci ha pensato alla telecamera. Secondo me se ne è accorto dopo>> pag. 75).

Pressata nuovamente dalla difesa dell'imputato se durante la ripresa del cambio del pannolino *nonno paterno* fosse ignaro della esistenza della telecamera, la *madre*, non solo ha risposto affermativamente (<<secondo me sì>>); ma ha anche voluto spiegare che quella fu soltanto una prova, resa possibile dallo stratagemma da ella escogitato di dover uscire <<per un'oretta>> per fare la spesa in modo da lasciarlo solo con la bambina (<<... Invece questo periodo di prova fu un momento che io uscì con la scusa che dovevo comprare qualcosa, e c'era anche lui, e dissi che mi sarei assentata per andare a fare un pochino di spesa... Quindi quando lui poi cambiò la bambina, in quell'oretta che io mancai, lui sapeva che io sarei tornata dopo un'ora... Doveva essere un cambio di prova... Poi non ci furono più perché lui non venne più>>, pag. 76 verb.).

*Baby sitter*, esaminata all'udienza del ..., ha premesso di aver svolto, su incarico di *nonno paterno*, l'attività di baby-sitter di *minore* presso l'abitazione della *madre* dal ... al ... ,

per tre giorni la settimana, dalle ore 8:30 alle ore 13:30/14:00.

Ha dichiarato ripetutamente che nello svolgimento di tale attività, solamente durante il cambio del pannolino, notò che <<la bambina qualche volta però non sempre si toccava magari le parti intime, basta niente più>> (pag. 4) e di non aver riferito tale circostanza alla madre ritenendo trattarsi di un gesto normale.

Solo successivamente, su apposita interrogazione della stessa, ne parlò alla *madre*.

Ha affermato che <<la bambina era affezionata al nonno in modo particolare>>, tanto che una mattina la madre, andando a lavoro e lasciando la bambina che piangeva, dal luogo di lavoro chiamò *nonno paterno*, pregandolo di recarsi a casa per calmare *minore*. Il nonno venne, prese in braccio la bambina, salì sopra, la addormentò e dopo alcuni minuti scese ed andò via, (pagg. 8 e 18).

Alla contestazione della difesa di parte civile circa una lieve difformità rispetto a quanto precedentemente dichiarato al Tribunale per i Minorenni (<<Notai che durante il cambio del pannolino qualche volta la bambina si toccava nella zona genitale.

Notai questo atteggiamento... nel ..., l'atteggiamento della bambina si ripeteva praticamente ad ogni cambio di pannolino>> pag. 15), la teste, con decisione, ha ribadito che il tocco dei genitali da parte di *minore* non si verificava ad ogni cambio di pannolino bensì qualche volta (<<Penso che sia stato qualche volta, ripeto, non era tutte le volte>>, pag. 16).

La *baby-sitter* ha, infine, precisato di aver visto *nonno paterno* soltanto nell'occasione

ricordata e che durante il periodo della sua attività *minore* si dimostrò una bambina serena e tranquilla (<<Sì, sì, era serena, tranquilla>> pag. 11).

Si può, a questo punto, disegnare un primo affresco ricostruttivo, la cui importanza e decisività si sveleranno mano a mano che ciascun tassello troverà la sua corretta incastonatura.

In tale ottica si possono, intanto, già fissare, esclusivamente alla luce della complessiva narrazione della *madre*, almeno tre linee di confine temporale.

La prima è collocabile a partire dall'inizio del (...-...), allorché la *madre* notò in *minore* <<alcune cose strane>>, ossia comportamenti e gesti ritenuti "strani" (la bambina aveva l'età di un anno e due mesi) e si spinge fino al ... dello stesso anno, data in cui si interruppe ogni rapporto con *nonno paterno* <<che da quel momento non si fece più vedere>>.

Da tale data e fino al ... *minore* tornò ad essere la bambina di sempre, <<solare e quasi nata con il sorriso>>. Dal ..., invece, ecco la terza linea di confine, *minore* che ha già compiuto tre anni, tornò nuovamente ad essere irrequieta e <<ricomparvero gli atteggiamenti masturbatori>>.

Sempre sulla scorta del racconto della *madre* occorre ora accuratamente procedere alla selezione, in rapporto al contesto temporale di riferimento, degli atti, dei gesti, degli atteggiamenti di *minore* e, comunque, di tutti i segnali ritenuti dalla madre "strani" e rivelatori di una condotta abusiva del nonno.

Ed invero, stando alle affermazioni della *madre*, gli strani atteggiamenti di *minore*, comparsi nel ...-..., quando la bambina aveva

ancora l'età di un anno e due mesi, e che avrebbero richiamato la sua attenzione e destato i suoi sospetti, sarebbero consistiti: nell'agitazione notturna; nei tocamenti del seno e nella pronuncia della parola "tette"; nei tocamenti del pube al cambio del pannolino e nella pronuncia delle parole "nonno oio qui"; in un quantitativo eccessivo di olio spalmato sul pube <<che ravvisava dopo che la bambina era stata dai nonni>>; nell'aver detto la bambina, una volta, <<pele nonno ammu>>.

Altri segnali, sempre secondo la prospettazione della *madre*, sarebbero costituiti da <<una macchia rossa sul pube>> della bambina, notata una volta dopo che *Minore* aveva dormito una notte, con il consenso della madre, a casa del nonno; nell'averle quest'ultimo detto che *minore* <<era chiusa sotto>>.

E fu proprio "l'arrossamento", definito dalla stessa *madre* <<leggero non troppo evidente>>, che avrebbe offerto l'occasione di indurre la donna a rivolgersi alla pediatra per una visita di controllo e per illustrarle anche gli strani comportamenti della figlia.

Nel corso della visita, effettuata tre giorni dopo, la pediatra, è ancora la *madre* a precisarlo, non riscontrò né l'arrossamento, né altre irritazioni, né alcunché di anomalo e, quanto agli altri problemi, fissò alla donna un appuntamento con la *psicologa*<sup>1</sup>.

Quest'ultima visitò la bambina e avrebbe detto alla madre <<che c'era un rapporto troppo stretto con il nonno>>, e le avrebbe consigliato di allontanare questa figura dalla vita di *minore*.

Con riferimento, poi, alla espressione <<la

bambina è chiusa sotto>>, che una volta avrebbe pronunciato *nonno paterno*, la stessa *madre* ha rivelato che ad *minore*, all'età di tre mesi, venne diagnosticata <<la chiusura dell'imene>>, che esigeva, quale terapia, la spalmatura di idonee pomate.

Altro circostanza, risalente al periodo di tempo in considerazione, è l'installazione da parte della *madre*, a suo dire su suggerimento della *psicologa*<sup>1</sup>, di una telecamera in bagno, che riprendeva il fasciatoio, per <<cogliere *nonno paterno* in fallo sulle porcherie che faceva>>.

Da quanto sin qui esposto emergono almeno quattro dati, risultati sul piano storico pacifici ed incontestati, perché asseverati dalla stessa *madre*.

Fu, anzitutto, *nonno paterno*, il quale rendendosi disponibile e volendolo anche la *madre*, dal ... del ..., vale a dire da quando ella riprese il lavoro, fino al ... del ..., assunse il gravoso compito di badare ed accudire *minore* tutti i pomeriggi; mentre al mattino tale funzione fu svolta dalla baby-sitter.

Altro dato incontrovertibile risiede nell'intenso affetto e nella attenzione e scrupolo estremi dimostrati dal nonno nel prendersi cura della nipote (<<un mammo più che un nonno, perché era attentissimo a quelle cose che sono attente le mamme: la pastina se è calda, il giacchettino, cioè era proprio un mammo>>, così *madre* all'udienza preliminare).

A tali due dati, si somma la deposizione dell'unica teste autenticamente estranea la baby-sitter che nello stesso periodo badò ad *minore* al mattino per tre giorni alla settimana, dalle ore 8:30 alle ore 13:30/14:00.

Come si è avuto modo di notare, da detta deposizione si ricava senza alcuna ombra che la bambina, durante il suddetto periodo, era serena e tranquilla; che nel cambio del pannolino <<qualche volta si toccava le parti intime>>, atteggiamento dalla *baby-sitter* ritenuto normale e per questo non comunicato alla madre; che il nonno era profondamente affezionato alla nipote, tanto che una mattina, avendo lasciato *minore* piangente, la madre, dal luogo di lavoro, lo chiamò telefonicamente pregandolo di recarsi a casa per calmare la bambina, ed il nonno immediatamente andò a casa ed addormentò *minore*.

Infine, ultimo dato pacifico che ricade nello stesso periodo, proveniente sempre dalla *madre*, è costituito dall'esito, assolutamente negativo, della ripresa con la telecamera, nascostamente installata nel bagno, del cambio del pannolino eseguito da *nonno paterno*.

E la *madre*, dopo qualche contraddizione ed ambiguità, in dibattito, come si constaterà più specificatamente oltre, ha categoricamente escluso che il *nonno paterno* si fosse potuto accorgere della telecamera.

Orbene, soffermando l'attenzione sul periodo in questione - .../... - possono già anticiparsi alcune determinanti valutazioni sulla condotta dell'odierno imputato.

Due sono le particolari difficoltà o singolarità di questo processo, una negativa e l'altra positiva.

La prima consiste nella circostanza che non vi sono dichiarazioni della *minore*, che avrebbe subito i primi abusi addirittura in un'età compresa fra i tredici e i quattordici

mesi.

La seconda si incentra sul fatto che l'unica vera voce "accusatoria" è rappresentata dalle dichiarazioni della madre della bambina, che si basano in parte sulla descrizione di taluni atteggiamenti della piccola ritenuti "strani", e, per altra parte, sulla interpretazione meramente soggettiva di tali gesti e di altre diverse circostanze.

Al fine di impostare correttamente l'itinerario valutativo occorre muovere da un fatto rimasto accertato in modo inconfutabile.

*nonno paterno*, per volontà della *madre*, badò ed accudì *minore*, dal ... al ..., tutti i pomeriggi, curando ed assolvendo a tutte le esigenze contingenti, comprese quelle igieniche e, quindi, provvedendo al cambio del pannolino, alla conseguente pulizia e, ove necessario, alla spalmatura di oli, di creme o di pomate contro le irritazioni.

Ne deriva, quale necessario corollario, che tali compiti implicavano necessariamente e naturalmente che il nonno "toccasse" la bambina anche nelle zone più intime (per cambiarle il pannolino, per pulirla, per lavarla, per asciugarla, per spalmarle olii o creme o pomate, se necessario), non diversamente da quanto avviene per la madre e, più in generale, per tutti i genitori nell'accudimento quotidiano di figli di tenera età.

In tale contesto si spiegano fin troppo agevolmente, anzi appaiono più che naturali le espressioni <<nonno oio qui>> che la bambina avrebbe pronunciato in occasione del cambio del pannolino, non importa se frequentemente o talvolta, nonché quello che la *madre* maliziosamente definisce <<un quantitativo eccessivo di olio spalmato sul

pube>>, atteso che era proprio il nonno la persona che più spesso compiva tali operazioni igieniche.

Parimenti non occorre, certo, scomodare la scienza, per capire, sulla base del buon senso e della esperienza comune, che l'agitazione notturna, gli occasionali tocamenti del seno e la pronuncia della parola "tette", i tocamenti o gli strofinii con le mani del pube, <<qualche volta>> durante il cambio del pannolino, ossia tutti gli atteggiamenti caricati di significato e sospettati dalla *madre* come indicatori di abusi, in realtà, lungi dal mostrarsi segni di disagio e/o sintomi di disturbi comportamentali ed emotivi, rappresentano attività normali e, di regola, tipiche di tale fase di sviluppo dell'età evolutiva, caratterizzate dalla curiosità e dall'impulso di esplorare il proprio corpo, quali manifestazioni di una normale sessualità, esistente nei piccoli anche in tale fase evolutiva.

Senza considerare che lo stato attuale delle conoscenze scientifiche in materia non consente di stabilire sicuri nessi di compatibilità tra sintomi di disagio ed eventi traumatici specifici, essendo <<noto che non esiste una sindrome da stress specificatamente riferibile all'abuso sessuale>> (Cass. Sez. III, 9/10/2007, n. 37147).

Ma vi è di più, ammesso che le osservazioni che precedono pecchino di incompletezza.

Anzitutto, è stato pacificamente acquisito, per averlo dichiarato la stessa *madre*, che il leggero arrossamento sulla zona pubica della bambina e che le suscitò sospetto, in quanto notato in una occasione in cui la bambina era stata riportata a casa dal *nonno*

*paterno* dopo aver dormito, con il consenso della madre, presso i nonni, scomparve in brevissimo tempo e che la pediatra, che effettuò la visita tre giorni dopo, non solo non riscontrò irritazioni, ma non osservò alcunché di anomalo.

E', del resto, notorio che gli arrossamenti, i rossori, le lievi irritazioni della pelle, soprattutto nelle zone intime, per bambini dell'età di *minore*, sono eventi assolutamente consueti e frequenti, non certo "strani" o "inusitati".

Si tratta, di conseguenza, di una circostanza sfornita di qualsiasi valenza rivelatrice, per nulla sospetta, anzi, al contrario, del tutto naturale.

Eguale, deve dirsi della espressione <<la bambina è chiusa sotto>>, che avrebbe pronunciato il *nonno paterno*, anch'essa, nella interpretazione della *madre*, indicatrice di una condotta abusiva.

Infatti, considerato che ad *minore* venne diagnosticata all'età di tre mesi la lieve malformazione della adesione delle piccole labbra, anche l'espressione sospettata, ammesso che sia stata pronunciata, avuto riguardo al particolare ruolo svolto dal nonno, si inserisce in una situazione di assoluta normalità, essendo più che verosimile che *nonno paterno* fosse ben informato della malformazione della nipote.

Infine, a suggellare definitivamente un assetto già di per sé completo ed inequivoco, si aggiunge l'esito della ripresa del cambio del pannolino effettuato dal *nonno paterno*, con la telecamera occultamente installata dalla *madre* nel bagno, che non rivelò nulla di anomalo, di strano o di turpe nella condotta del nonno.

In proposito, anzi, c'è da osservare che la cassetta contenente la videoripresa non è stata mai prodotta dalla *madre* e fu visionata solo da quest'ultima e dalla *psicologa*<sup>1</sup>.

Ed è la stessa *madre*, come si è osservato, ad ammettere che nulla emerse e che il *nonno paterno* era totalmente ignaro dell'esistenza della telecamera.

Senonché la teste, nello sforzo di svalutare e svilire il significativo e sicuro rilievo di tale esito, si è affrettata a spiegare che si trattò di un'unica prova, resa possibile dal pretesto da ella stessa escogitato, di dover uscire per fare la spesa, in modo da lasciare solo il nonno con la bambina per <<una oretta>>.

Erompe più che spontanea una riflessione, che, al tempo stesso, si risolve in un drammatico interrogativo: se la *madre* già alimentava sospetti così atroci e terribili, tanto che il motivo che la indusse ad installare la telecamera fu di ritenere che il *nonno paterno* <<facesse porcherie>>, come si determinò a lasciare la figlia in balia del "carnefice", non per qualche istante, ma addirittura per un'ora? Francamente, riesce assai complicato, se non impossibile, comprendere e giustificare un simile comportamento, che non si esita a definire, a voler essere benevoli, avventato. Interrogativo che si gonfia di più forte drammaticità, ove si pensi che la *madre*, già fin dal ... 2001, <<era attanagliata dal sospetto che la figlia stesse subendo cose molto strane da parte del nonno>>, come ella stessa ha detto.

Ancor meno, allora, si riesce ad intendere la ragione che le impedì fin da quel momento di troncarsi immediatamente ogni rapporto con *nonno paterno*, anziché limitarsi soltanto a

<<diradare le sue visite>>, che in realtà visite non erano, ma si traducevano nello svolgimento di vere e proprie funzioni di <<bambinaia>> per interi pomeriggi senza la presenza della madre, ed attendere fino al ... 2001, per rompere definitivamente ogni contatto con l'imputato.

L'attento ed approfondito scrutinio del materiale probatorio fin qui preso in rassegna, fondato peraltro, giova ribadirlo, esclusivamente, eccettuata la testimonianza *baby-sitter*, sul racconto snodato dalla *madre*, unitamente ai gravi, drammatici e non sciolti interrogativi suscitati dal comportamento inspiegabile di quest'ultima, di cui si è appena detto, svelano, dunque, con assoluta nitidezza, in primo luogo la insussistenza di gesti, atteggiamenti, disagi, espressioni di *minore*, qualificabili in qualche misura quali possibili, non esistendone allo stato attuale della scienza di certi, segni di pregressi traumi di tipo abusivo dalla stessa subiti; rivelano, altresì, con eguale, se non maggiore vigore, con specifico riferimento all'imputato, e tenuto conto del delicato, prolungato ed intenso ruolo di assistenza nei confronti della piccola dallo stesso svolto, che non è venuto alla luce alcun elemento dal quale possa trarsi, una sia pur flebile traccia, di una sua condotta, anche lievemente censurabile o in qualche modo degenerativa rispetto al ruolo svolto.

Anzi, l'esito negativo della videoripresa del cambio del pannolino dallo stesso eseguito, rappresenta, al contrario, un importante elemento probatorio di segno positivo, nel senso che dimostra inequivocabilmente che l'imputato in detta occasione, pur avendone

ampio e libero spazio, non adottò alcun contegno sospetto, o, peggio, abusivo, e, come di qui a poco si vedrà, eseguì l'operazione con estrema delicatezza ed attenzione.

Deve, pertanto, concludersi che vi è la prova, relativamente all'arco temporale ... .., della radicale insussistenza dei fatti ascritti al capo A) dell'imputazione, segnatamente di atti sessuali <<al cospetto e nei confronti della minore consistiti nel palparla nelle parti genitali ed anche al cospetto delle proprie>>. Conclusione, ulteriormente alimentata e sedimentata, ammesso che ve ne fosse bisogno, dal tenore inequivocabile della deposizione resa in dibattimento all'udienza del .... dalla *psicologa1* presso il ..., di cui si riportano, per evidenti ragioni di sintesi, i passaggi salienti.

La teste ha affermato di aver ricevuto la *madre* e di aver visitato *minore* nel ..., su richiesta della pediatra. Ha precisato che nel colloquio anamnestico la madre le riferì che la bambina <<avrebbe portato degli oggetti verso i genitali>> e di aver notato un cambiamento di umore, in quanto la bambina era irrequieta, nervosa e si svegliava di notte.

In sede di anamnesi la *psicologa1* indagò sulla struttura del nucleo familiare e constatò che si trattava <<di una situazione poco chiara in cui comunque il nonno... aveva un ruolo dominante... aveva preso il posto del padre>>. E fu colpita nell'apprendere che il nonno, al quale la madre aveva affidato la bambina, svolgeva delle funzioni propriamente "maternali", <<accudiva, quindi cambiava il panno alla bambina, la lavava, e sostituiva in tutto e per tutto, quindi, la madre,

al posto anche di una baby-sitter>> e che <<aveva anche le chiavi di casa e che quindi entrava in casa quando credeva>>.

Tanto che la dottoressa percepì, e lo annotò, che <<il legame fra la signora ed il suocero era un legame perverso... non nei termini di un accoppiamento, perché non è dato... ma sicuramente in una logica di funzionamento che non era un funzionamento suocero/signora; con un legame anche affettivamente molto combattuto... anche da parte della signora, perché all'inizio la signora diceva: "ma come faccio adesso? Mi sembra anche brutto">>.

E sul punto la teste ha precisato: <<La mia idea è che erano due persone affiatate, che era un suocero disponibile e che in questa disponibilità secondo me si sono persi i confini di questa relazione>>.

Sugerì, quindi, alla *madre* <<di rimettere i confini in questa relazione... portare la bimba in asilo e ridare al nonno la funzione di nonno... ed anche di togliergli le chiavi di casa>>.

La psicologa ha dichiarato di aver poi proceduto <<alla valutazione della piccola>> in due successive sedute, della durata di circa 45-60 minuti, sempre alla presenza della madre.

In tale contesto, stimolata dal gioco dei pupazzi, effettivamente *minore* <<scegliendo un pupazzo maschio, uno femmina ed un neonato>>, li adagiò sulla copertina-letto e, senza <<un particolare turbamento>>, disse "no nonno oio qui" indicando con la mano la zona pubica. Espressione, ad avviso della teste, del tutto normale, che voleva significare <<mi cambia il pannolino>>, atteso che il

nonno per l'appunto le cambiava il pannolino ed <<essendo evidente che nella mente della bambina "madre e nonno rappresentavano una coppia">>, nella quale quest'ultimo aveva assunto il ruolo di padre.

La *psicologa1* ha decisamente escluso di aver osservato gesti di autoerotizzazione o attività masturbatorie della piccola, ha precisato che comunque gli atti autoerotizzazione sono sintomi aspecifici, sostenendo che lo strofinio con oggetti o i toccamenti dei genitali sono gesti normali a quella età, essendo un fatto notorio (<<sappiamo tutti>>) che <<i bambini durante il cambio del pannolino, prendono quanto sta accanto e lo portano verso i genitali, mettono le manine, ad un anno i bambini quando uno prova a cambiarli mettono sempre le manine dentro i genitali>>, e che <<a quella età l'esplorazione del genitale è normale>>.

Ha pure sottolineato che nella bambina non riscontrò angoscia o ansia, che <<l'angoscia era della mamma>> alla quale spiegò, cercando di vincere una eccessiva <<sessualizzazione>> dei fenomeni che le parve cogliere nella signora, che era giusto che a quella età la bambina parlasse di "tette" e che le volesse toccare.

Da ultimo, con riferimento alla videoripresa del cambio del pannolino eseguito dallo imputato, la testimone confermando di aver visionato nel ... della registrazione contenuta nella cassetta, consegnatale dalla *madre*, ha affermato che il nonno cambiava il pannolino in modo estremamente delicato, ha asseverato quanto precedentemente dichiarato al Tribunale per i Minorenni il ... e cioè di <<non aver notato nulla di strano durante questo

cambio di pannolino, se non che il nonno della minore si soffermava a spalmare le creme alla bambina nella zona genitale come fosse stata una mamma>>, ha ribadito che il *nonno paterno* era sicuramente un <<uomo estremamente accudente, materno>>.

In definitiva, come si è ampiamente illustrato, anche le dichiarazioni della *psicologa1*, che fu la prima esperta depositaria dei sospetti, dei timori, delle preoccupazioni della *madre*, fotografano e fissano tre profili, già peraltro emersi con estrema limpidezza e tra loro fortemente intrecciati.

La relazione triangolare nonno-nuora-figlia definita "perversa" nel particolare senso più sopra chiarito, con il conseguente ruolo di padre, di fatto assunto dal primo e come tale percepito da *minore*; la funzione di baby-sitter, in realtà assai più pregnante ed intensa, svolta dal nonno per volontà della madre; l'inesistenza di gesti e di atteggiamenti della piccola qualificabili anomali, a fronte della assoluta naturalezza, tenuto conto del ruolo svolto, <<come fosse stata una mamma>>, delle condotte del nonno.

Insomma, tutti gli elementi fino ad ora passati in rassegna convergono irresistibilmente ed incontrovertibilmente nel sigillare l'assoluta insussistenza delle condotte abusive descritte nel capo A) dell'imputazione nel periodo fino al ...

La prospettiva, però, non muta neanche proiettando lo sguardo e l'attenzione sul secondo periodo incriminato, precisamente quello compreso fra il ... <<sino in data antecedente al ... >>.

Qui, intanto, è opportuno, anzi necessario,

premettere immediatamente una ineludibile risultanza processuale.

Invero, mentre è rimasto incontestabilmente provato dalle deposizioni di *padre*, di *moglie padre*, moglie di quest'ultimo e di *altra persona* che *nonno paterno*, nel periodo incriminato, vide la nipote, che era accompagnata dal padre e dalla allora fidanzata di questi, *moglie padre*, una prima volta, in data successiva al ..., in un luogo pubblico -al cinema-; più tardi, in altre due o tre occasioni festive di tipo conviviale, sempre però in presenza del padre di *minore*, di *moglie padre*, ormai divenuta moglie dello stesso e di altri parenti e congiunti; infine vide *minore*, sempre accompagnata dal padre e in tale circostanza l'imputato era in compagnia di *cugina*, altra piccola nipote, casualmente in un parco pubblico, vicino alla abitazione del predetto *nonno paterno*.

Al contrario, manca del tutto la prova che nello stesso periodo l'imputato abbia avuto modo di intrattenersi "da solo", senza la presenza di altre persone, con *minore*.

Tale risultanza processuale è, anzi, rafforzata dalle dichiarazioni della menzionata teste *moglie padre*, la quale, con dignità e coerenza, pur non tacendo veri e propri preconcetti nutriti nei confronti del suocero, originati, da un lato, dall'aver quest'ultimo intrapreso una relazione con la sua migliore amica, e, dall'altro, dalla pendenza del presente processo, che in qualche misura l'adombrò, ha fatto chiaramente intendere che l'imputato, fra il ... e il ..., non incontrò mai *minore* da solo.

Detta risultanza processuale, poi, è tanto più determinante, se si considera che, come

ripetutamente ha affermato la stessa *madre*, e come inequivocabilmente è stabilito nei provvedimenti del Tribunale per i minorenni in atti, la bambina dal ... .. rimase affidata definitivamente alla madre e alcun tipo di contatto ebbe più con il nonno, almeno fino al ..., giacché fino a tale data *padre* era autorizzato a vedere la figlia *minore* soltanto in presenza della madre.

Si sarebbe, pertanto, indotti subito ad inferire che nel periodo de quo alcuna condotta illecita dell'imputato nei confronti di *minore* è configurabile, per la semplice ragione che manca del tutto la prova di "incontri solitari" di quest'ultimo con la nipote. Né è consentito sospettare o immaginare che incontri solitari possano essere avvenuti, costituendo il semplice sospetto dato tassativamente bandito dal processo.

*nonno paterno*, quindi, sin da ora potrebbe essere tranquillamente scagionato da ogni accusa anche per il periodo in questione, non diversamente da quanto si è pacificamente acquisito per il periodo antecedente.

Tuttavia la *madre*, come si ricorderà, ha sostenuto, ribadendolo in dibattimento, che *minore*, successivamente all'incontro con il nonno del ... al cinema, <<ripropose gli stessi atteggiamenti masturbatori>>; che un giorno, sempre in tale periodo, il padre la riportò a casa ubriaca; che la bambina, trascorsa una settimana, le avrebbe rivelato che era stato il nonno a farle bere un bicchiere di vino, che <<il nonno aveva una cravatta rosa>> e che <<con il nonno facevano i giochi nel letto>>.

Circostanze che la spinsero a far visitare la piccola dalla *psicologa2*, del ...

In atti è stata versata, con il consenso di tutte le parti, la relazione di detta professionista, datata ..., sulla minore, <<presa in carico con decorrenza ... >>.

Prescindendo per il momento dal merito di detta relazione, colpiscono non poco di essa due singolarità, soprattutto avuto riguardo alla natura pubblica della struttura in cui operava la *psicologa2*, che suscitano serie e, per certi versi, inestricabili perplessità.

L'atto, stranamente, non risulta indirizzato ad alcuna autorità, ma venne rilasciato semplicemente <<su richiesta>> della madre della piccola!

Esso si conclude con delle considerazioni che definire oscure, ambigue, misteriose, per tanti versi insinuanti, è riduttivo: <<Alla luce di quanto emerso ritengo di dover segnalare con urgenza tali fatti e, pur continuando a sostenere emotivamente sia la madre che la bambina, non ritengo al momento necessario approfondire ulteriormente considerando sufficientemente esauriente quando su esposto>>.

Delle due l'una. O la *psicologa2* non rilevò nel comportamento di *minore* alcunché di anomalo, di patologico, ed allora aveva il preciso dovere di rassicurare con chiarezza la madre; ovvero, se realmente avesse osservato segnali, seri e gravi che *minore* potesse essere stata vittima di traumi di tipo abusivo, avrebbe dovuto immediatamente dare alla sua relazione ben altra destinazione, che non quella di rilasciarla puramente e semplicemente alla madre.

E' appena il caso di aggiungere, poi, che comunque alcun rilievo in sede processuale può essere attribuito all'elaborato in questio-

ne, giacché i protocolli e i metodi usati dalla *psicologa2* nello ascolto e nell'osservazione della piccola, ancorché possano essere ritenuti corretti, non sono verificabili e, quindi, i risultati non sono ostensibili alle altre parti processuali.

In verità, però, la questione della rilevanza processuale di detta relazione è rapidamente dissolta ed eclissata dall'esame dibattimentale, reso dalla stessa *psicologa2*, che è ciò che realmente conta in questa sede, la quale ha corretto, decodificato e travolto il contenuto, oltremodo opaco, del suo pregresso elaborato.

Difatti, alla specifica domanda (vedi pagg. 83 e seg. verb. dib.), e si tratta dei passaggi che condensano la deposizione, se la metodologia impiegata per interpretare il comportamento di *minore*, che ha già tre anni, rappresentasse una chiave di lettura scientificamente attendibile e certa del tipo di legame fra la bambina e il nonno, la teste ha risposto che <<il rapporto che la bambina aveva con questa figura sia nelle rappresentazioni e sia nel fatto del racconto diretto>> era riferibile a quella fascia di età e non a fasi precedenti; ha escluso di aver mai sostenuto che si trattasse di un legame "improprio o anomalo", precisando, al contrario, in proposito, di ritenere che fosse un legame affettivo <<particolarmente forte,... come potrebbe essere il legame di un bambino di questa età con il papà>>.

Ha, infine, asserito di essere convinta che la bambina avesse subito un trauma <<rispetto a qualche evento di cui>> tuttavia, essa teste non aveva <<l'esatta percezione>> ed ha concluso rispondendo a specifiche reiterate

domande, di non essere in grado di formulare alcuna ipotesi circa la natura dell'evento che avrebbe cagionato il supposto trauma (<<Non sappiamo, non possiamo essere certi di quale possa essere la natura del...>>, pag. 86).

In definitiva, la *psicologa2* non ha potuto fare a meno di riconoscere che a seguito dell'ascolto e dell'osservazione di *minore* non ravvisò sintomatologie "anomale o improprie" nella personalità della piccola; ha, per contro, asseverato un dato già emerso con diffusa ampiezza, ossia il fortissimo legame affettivo fra il nonno e la nipote <<come potrebbe essere il legame di un bambino di questa età con il papà>>; infine, pur esprimendo la convinzione che la bambina avesse subito un trauma, con onestà intellettuale ha però ammesso di non essere assolutamente in grado di indicare la natura dell'evento che lo avrebbe causato.

L'itinerario valutativo potrebbe attestarsi qui, con la conferma di un approdo invalicabile, quello del proscioglimento completo del *nonno paterno* dall'imputazione di cui al capo A).

La lunga, complessa e defatigante istruttoria dibattimentale impone, tuttavia, soprattutto per rispetto della messe di argomentazioni reciprocamente riversate dalle parti, di declinare assai sinteticamente almeno due altre questioni.

La prima attiene alla perizia disposta con incidente probatorio dal GIP, in data..., sulla piccola *minore*.

La seconda questione concerne talune circostanze rivelate dalla *madre* per la prima volta in sede dibattimentale.

Cominciando dalla perizia, giova richiamare alcuni arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, in tema di abusi sui minori, ormai consolidati.

In primo luogo, già se ne è fatto qualche cenno, lo stato dell'evoluzione scientifica in materia, come è ampiamente noto, basta consultare a riguardo un qualsiasi buon testo, non consente di postulare l'esistenza di "indicatori" certi ed univoci, specialmente sul piano psicologico, di avvenuto abuso sessuale.

La Suprema Corte, attenta testimone delle incertezze e delle intemperie scientifiche, se ne è fatta coerente e fedele interprete, stabilendo che <<la ricerca del rapporto eziologico tra disturbi emotivi dei bambini ed i reati è necessaria in quanto è noto che non esiste una sindrome da stress specificamente riferibile allo abuso sessuale>> e rimarcando che <<lo stato attuale delle conoscenze in materia non permette di individuare sicuri nessi di compatibilità tra sintomi di disagio ed eventi traumatici specifici>> (ex plurimis, Cass. Sez. III, n. 852 del 9/10/2007).

Altro principio affermato dal Supremo Collegio concerne la forte suggestionabilità dei bambini, soprattutto se in tenera età, che ne può intaccare o alterare sensibilmente i meccanismi mnemonici, tanto più ove si consideri, alla luce delle conoscenze disponibili, che il ricordo nel bambino molto piccolo è sempre assai povero e comunque sicuramente e nettamente assai meno fecondo del ricordo dell'adulto, per cui un bambino potrà ricordare scarsi dettagli di un evento, specie se tale evento è assai lontano nel tempo

(*minore* viene sottoposta a perizia a poco più di tre anni, per condotte che si suppone consumate nei suoi confronti all'età di quattordici mesi!).

Tutto questo, senza necessità di avventurarsi nella contesa irrisolta, tipicamente e propriamente scientifica, se la memoria sia un processo mentale rappresentativo/riproduttivo, ovvero, come concorda la maggior parte degli studiosi, una funzione di tipo ricostruttivo, per cui il ricordo, per quanto accurato, per effetto degli inevitabili oblii, delle disattenzioni, di altri fattori condizionanti, non costituisce mai la riproduzione fedele ed esatta dell'intero contenuto di un evento, e può essere influenzato o modificato anche dalla interferenza di dati, informazioni, circostanze molto recenti e del tutto estranee alla sfera dell'evento originario.

Ed il giudice di legittimità, assai attento alla questione degli effetti della suggestionabilità sul ricordo dei bambini, ha, per l'appunto, più volte avvertito che è «un dato scientifico acquisito dalla psicologia forense quello per il quale il bambino, tanto più se in tenera età, soggiace alla pressione psicologica anche involontariamente esercitata dall'interrogante e può assecondare l'adulto rispetto a ciò che questi si attende o teme di sentire» (v. per tutte Cass. Sez. III, n. 39994/07), sicché è esposto al rischio di introiettare a poco a poco «le informazioni ricevute trasferendole nelle risposte, fino a radicare un falso ricordo autobiografico» (Cass. Sez. III, n. 9811/07).

Ulteriore principio consolidato e ancor più stringente è quello secondo il quale allo esperto (perito o consulente) può essere

affidato il compito di accertare quale sia lo sviluppo psichico del minore, di saggiare la sua capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile, di indicare quali siano le sue condizioni emozionali, di indagare sulle dinamiche parentali e relazionali. Sono, per converso, preclusi all'esperto, perché a lui non delegabili essendo compiti esclusivi del giudice, la ricostruzione dei fatti, la individuazione dei nessi eziologici, la valutazione di attendibilità del dichiarante.

Da ultimo, senza con questo voler esaurire l'elenco degli approdi giurisprudenziali più significativi in materia, la Cassazione, spostando questa volta l'attenzione unicamente su un tema metodologico, ha avuto modo di ribadire con nettezza una irrinunciabile ed ineludibile regola che deve assistere il ragionamento probatorio, al fine di evitare le insidie della circolarità. Non può, infatti, ritenersi corretto un iter argomentativo che si impervi sulla illazione che i sintomi siano la prova dell'abuso e che l'abuso sia la spiegazione dei sintomi. «In tal modo si trasforma l'oggetto da provare in criterio di inferenza: non è possibile da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nella interpretazione, concludere per la certezza dell'evento che rappresenta il tema probatorio» (Cass. Sez. III, 9/10/2007 già citata).

Ebbene, la perizia disposta dal GIP ha largamente varcato tutti i confini testé delineati, ed altri ancora.

Già la formulazione del quesito rivela, in verità, le insidie che gravemente contaminano gli scopi dell'accertamento peritale: «se sulla minore siano presenti elementi indicatori di disagio psichico, se gli stessi possano

essere connessi o meno con abusi sessuali subiti ed in caso positivo, se sia possibile indicare il tipo di abusi subiti, le modalità, l'epoca, nonché l'autore>>.

Ove balzano subito evidenti almeno quattro aspetti che ne corrodono la correttezza: uno negativo, uno insuscettibile di risposta e due rigorosamente preclusi all'esperto, perché riservati al giudice.

Il quesito, infatti, intanto tace sulla esigenza di indagare sulla personalità della minore, sul suo sviluppo psichico, sulla sua capacità di comprendere i fatti e di rievocarli, ma soprattutto nulla dice sulla necessità di indicare le sue condizioni emozionali, le dinamiche parentali e relazionali.

Pone poi un interrogativo - <<se gli indicatori di disagio psichico possano essere connessi con abusi sessuali>> - che sembra scontare l'esistenza di sintomi univocamente indicatori di abusi, laddove, come si è constatato, l'attuale evoluzione scientifica avverte e raccomanda che non esiste una sindrome da stress specificamente riconducibile allo abuso sessuale.

Infine, affida totalmente ai periti la completa ricostruzione dei fatti, nonché, addirittura l'individuazione dell'autore - <<indicare il tipo di abusi subiti, le modalità, l'epoca, nonché l'autore>>.

Sicuramente le palesi derive del quesito hanno influenzato pesantemente, deviandolo, l'operato dei periti i quali, però, avevano il dovere di sottrarsi a interrogativi insuscettibili di risposta, o, quanto meno, di astenersi da risposte assiomatiche, e di rifiutare indagini loro assolutamente vietate.

E così essi, fatalmente distratti dai compiti

loro impropriamente assegnati, hanno concluso che sono presenti in *minore* <<diversi segnali di disagio psichico>> nonché <<memorie traumatiche di eventi verificatisi in epoca lontana ed i cui contenuti la minore, verosimilmente, non è più in grado di dettagliare>>.

Qui si svela, per di più, una incoercibile aporia insita nel dar conto, per un verso, che il ricordo della minore è molto scarno (<<non è più in grado di dettagliare i contenuti dell'evento>>) e, per altro verso, inspiegabilmente, non solo nell'individuazione certa dell'evento traumatico in un abuso sessuale, ma nel compiere, del tutto arbitrariamente, una operazione di retrodatazione, fissando l'evento addirittura in un tempo in cui *minore* aveva l'età di appena un anno e due mesi. Un'età, cioè, in cui, per quanto sviluppata potesse essere la sua personalità, le capacità di un bambino di interpretare e decodificare compiutamente la dimensione ed il significato delle condotte altrui sono assai ridotte; limiti che inevitabilmente viepiù si convertono, con l'inesorabile trascorrere del tempo, in una inestricabile vaporosità della memoria, soprattutto con riferimento al caso particolare, ove l'abuso contestato consisterebbe <<nella palpazione delle parti genitali>>, difficilmente distinguibile, considerato il ruolo svolto dall'imputato, da innocui tocamenti per molteplici buone ragioni, prima fra tutte quella igienica.

Trascurando, poi, ogni cautela imposta dalle incertezze provenienti dal sapere scientifico, apoditticamente i periti hanno affermato che <<i disagi psichici>> riscontrati sicuramente (l'uso dell'indicativo è sintomatico) <<sono

riconducibili ad un abuso di natura sessuale subito in tenera età>>. In tal modo precipitano nel vuoto dell'inganno circolare per cui i sintomi sono la prova dello abuso e l'abuso è la spiegazione dei sintomi, e, sostituendosi al giudice, trasformano ciò che ancora deve essere provato in parametro inferenziale.

Trascinati da infelici interrogativi, cui avrebbero dovuto contrapporre un risoluto rifiuto hanno comunque risposto che <<non sono emersi sufficienti elementi... per indicare il tipo di abuso e le modalità>>. E non sfugge che qui è possibile cogliere una ulteriore insanabile contraddizione, giacché da un lato viene postulata come certa la commissione di un abuso sessuale, e dall'altro lato, per la scarsità di dati, si riconosce non solo l'impossibilità di circoscriverne, ma perfino di ipotizzarne, consistenza ed entità.

Infine, nonostante abbiano ammesso di ritenere impossibile <<designare>> l'autore, i periti si avventurano tuttavia nella formulazione di ambigue e del tutto gratuite osservazioni, le quali, lambendo il nonno di *minore*, finiscono per indirizzare su di lui gli "orribili sospetti".

Ora, al di là dei copiosi, limpidi, inconfutabili risultati acquisiti, di cui si è diffusamente dato conto, che hanno acclarato l'insussistenza dei fatti descritti al capo A) dell'imputazione, travolgendo impietosamente le conclusioni dei periti, resta comunque il fatto che il loro elaborato, per tutti i vizi appena illustrati di cui è affetto, risulta irrimediabilmente compromesso e privo di valore.

Va aggiunto che stupisce e sorprende non poco in questa assai triste, amara e, per molti versi, assurda vicenda la omissione di

qualsiasi riflessione, di qualsiasi pur timido sguardo, su un versante, che forse avrebbe potuto costituire il sentiero meno accidentato e più illuminante, quello, cioè, delle implicazioni connesse alla improvvisa interruzione dell'intenso rapporto affettivo fra *minore* ed il nonno, all'improvvisa conseguente rinuncia della piccola alla importante presenza della figura che nella sua mente rappresentava il "papà", e che tanto aveva riempito la sua giovanissima vita!

La seconda questione, attinente a due circostanze rivelate dalla *madre* in dibattimento, è ancor più evanescente.

Secondo la teste, *minore*, un giorno del ... (età mesi quattordici), adagiata sul fasciatoio per essere cambiata, avrebbe pronunciato la parola "banana" e alle incalzanti domande della madre su chi avesse la banana e dove la mettesse, avrebbe risposto "nonno" ed avrebbe indicato le parti basse.

L'altra circostanza sarebbe accaduta, invece, successivamente al ... del e prima del ... e consisterebbe nell'aver la piccola confidato alla madre che il nonno avrebbe effettuato con lei il giuoco della "spada" e della "candela".

Senza soffermarsi più di tanto sulla palese inverosimiglianza di tali circostanze, assai poco credibili in sé e, ancor di più avuto riguardo alla età di *minore*, le quali sembrano piuttosto scopertamente evocare caratteristiche di veri e propri espedienti di tipo, ad un tempo, suggestivo ed allusivo ( molto eloquenti, in proposito, le modalità con le quali la *madre* assume di aver interrogato la figlia ), giova, comunque, osservare che di esse la teste non fece alcun cenno né alla *psicolo-*

*ga1* (per quanto riguarda il cosiddetto episodio della “banana”), né alla *psicologa2*, né tanto meno ai periti.

Sollecitata ripetutamente, con il meccanismo della contestazione, in sede di controesame, a spiegare le ragioni di tale silenzio, la *madre*, in modo apertamente sfuggente ed elusivo, si è limitata a rispondere, come si è visto, di non sapere <<se vi erano ragioni>> per cui non ne parlò.

Anche la seconda questione, di conseguenza, si rivela del tutto inconsistente e priva di qualsiasi rilievo.

Ancor peggiore sorte meritano le espressioni che la piccola *minore* avrebbe pronunciato sul conto del nonno, addirittura alla fine del ... e nel ..., al ritorno da *altra città*. Qui davvero si corre il rischio di precipitare nel grottesco, talmente scoperto è il significato di ripiego dell'ultimo momento che dette espressioni, attribuite dalla madre e dalla nonna ad *minore*, trasudano.

Alcun nuovo o ulteriore elemento, infine, rispetto a quelli di cui si è espressamente argomentato, traspare dalle provalazioni degli altri testimoni esaminati in dibattimento.

La pediatra, in particolare, ha sostanzialmente confermato quanto già riferito dalla stessa *madre* in ordine alle visite su *minore* ed al loro esito. Ha, così, ribadito di non aver riscontrato alcun arrossamento, di aver diagnosticato una ragade anale da lungo tempo cicatrizzata, assai frequente e normale conseguenza, nei bambini molto piccoli, della stipsi, nonché di aver constatato che *minore* presentava la adesione delle piccole labbra, una lieve malformazione diffusa fra le bambine e che scompare con la crescita. Ha precisato che

nel corso di altre visite effettuate su *minore*, in due occasioni a domicilio ed erano presenti la mamma ed il nonno paterno, non notò alcunché di anomalo, né osservò mai atteggiamenti di tipo masturbatorio. Ha sostenuto che la *psicologa1* le avrebbe comunicato il sospetto che la bambina << potesse avere subito degli abusi sessuali >>, circostanza, però, totalmente smentita dalla deposizione della stessa *psicologa1*, già ampiamente scrutinata.

A loro volta le testi *cugina*, *dipendente* e *sorella* della parte civile, si sono sforzate di sostenerne il racconto, senza poterne alterare o modificare il contenuto, giacché, in definitiva, tutte hanno ammesso di narrare circostanze apprese dalla mamma di *minore*.

Quanto alla *nonna materna*, la sua deposizione si adegua pedissequamente, sovrapponendosi, a quella della figlia, e per di più è minata da molteplici ed insanabili contraddizioni ed incongruenze.

A titolo meramente esemplificativo è sufficiente rilevare che nel corso dell'esame, la teste, per un verso, ha ripetutamente affermato che la figlia, in un primo tempo, la tenne all'oscuro di tutto (<< No, prima mia figlia mi ha tenuto nascosto. Tutto quello che le era possibile me l'ha sempre tenuto...>> pag. 11 e success.), e che solo quando, dal ..., si trasferì con *minore* da via ..., dove abitava, presso la sua abitazione, cominciò a confidarle i sospetti. Per altro verso, ha sostenuto di aver visto personalmente <<le macchioline della bambina>> quando la figlia si trovava già a casa sua, laddove è rimasto pacificamente accertato che le “cose strane” di

*minore*, il leggero arrossamento del pube sono state datate dalla *madre* inconfutabilmente nel ...-... del, vale a dire quando la parte civile ancora abitava in via .... Insomma, *nonna materna* alcun dato riferisce, diverso da quello già abbondantemente raccontato dalla figlia o dalla stessa suggerito.

Concludendo, a questo punto, davvero definitivamente in ordine alla imputazione di cui al capo A), come modificata dal pubblico ministero, va reiterata, alla luce di tutti gli elementi probatori acquisiti, la totale insussistenza dei fatti ivi contestati e, di conseguenza, l'imputato deve essere pienamente assolto.

CAPO B) dell'imputazione.

Il Tribunale per i minorenni di Catania, con un primo provvedimento del ... affidò a *madre* la figlia *minore*, stabilendo che il padre potesse incontrare la minore solo in presenza della madre e sancendo il divieto di contatto tra la stessa minore ed il nonno paterno.

Con un secondo provvedimento del ..., lo stesso Tribunale confermò l'affidamento della minore alla madre naturale, ribadì il divieto di contatto con il nonno, e consentì al padre di incontrare la figlia, anche senza la presenza della madre, per due pomeriggi alla settimana.

Infine un terzo provvedimento del ... dispose che gli incontri del padre con *minore* avvenissero presso una struttura protetta.

Come è pacificamente emerso l'imputato, successivamente al ... e fino al ... dello stesso anno vide più volte la nipote, nonostante ben conoscesse il divieto del

Tribunale per i minorenni.

Nella specie, di conseguenza, si configurano tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, integranti la fattispecie criminosa punita dall'art. 388, co. 2. c.p., consistente nella elusione da parte del *nonno paterno* del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Catania del ... e di quelli successivi, che gli interdicevano qualsiasi contatto con la nipote.

Va, pertanto, affermata la penale responsabilità del *nonno paterno* in ordine al menzionato delitto.

Le plurime violazioni, poi, essendo chiaramente sorrette dal medesimo disegno criminoso, risultano unificate dal vincolo della continuazione.

La pena, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., può essere determinata in mesi sei di reclusione, la quale aumentata di mesi due di reclusione ex art.81 c.p., diventa di mesi otto di reclusione.

Per effetto della condanna l'imputato è tenuto al pagamento delle spese processuali.

*nonno paterno* è, pure, tenuto al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, *madre*, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa dalla stessa sostenute, che si liquidano in complessivi euro 1500.00 (millecinquecento).

Il Tribunale, infine, attesa l'assoluta incensuratezza dell'imputato, nella ragionevole previsione che lo stesso si asterrà per il futuro dal delinquere, ritiene concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve *nonno paterno* dal delitto ascrittogli al capo A) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.,

dichiara *nonno paterno* colpevole del delitto ascrittogli al capo B) della rubrica e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna, altresì, l'imputato al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, *madre*, da liquidarsi in separata sede dinanzi al giudice civile competente, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla stessa per questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1500.00, oltre rimborso forfetario del 12,5%, IVA e C.P.A. come per legge.

Visto l'art. 163 c.p.

ordina sospendersi la suddetta pena alle condizioni e nei termini di legge.

Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p.,

fissa il termine di gg. novanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in pubblica udienza, .... il....

Il Presidente est.

B. Di Marco